

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3776

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDASSARRE, ARTINI, BECHIS, SEGONI, TURCO

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali
per la rappresentanza di interessi particolari

Presentata il 22 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Obiettivo della presente proposta di legge è quello di disciplinare l'attività di relazioni istituzionali svolta, nei confronti dei decisori pubblici, da portatori di interessi privati al fine di influire sul processo decisionale in corso presso le istituzioni.

Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni, con obbligo di lealtà nei loro confronti. L'esperienza comparata ha infatti dimostrato nel tempo che la regolamentazione dell'attività dei gruppi di pressione (*lobbies*), da tempo presente nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America (« *Lobbying Disclosure Act* »), del Canada (« *Lobbying Act* ») nonché dell'Unione europea (« Ac-

cordo interistituzionale su un Registro comune per la trasparenza del Parlamento europeo e della Commissione »), costituisce non solo un efficace mezzo per accrescere la trasparenza delle istituzioni, ma soprattutto uno strumento essenziale per assicurare l'efficacia delle politiche pubbliche e la più ampia partecipazione della società civile ai processi decisionali. In Italia, al contrario, l'attività dei cosiddetti « lobbisti » è sempre stata considerata ambigua e, in passato, anche giuristi autorevoli hanno talvolta manifestato una sorta di pregiudizio nei confronti dei gruppi di pressione, considerati come una sorta di minaccia al lavoro delle Assemblee parlamentari o, in ogni caso, come un elemento patologico, negativo e dunque da non regolamentare.

La presente proposta di legge risponde precisamente a queste finalità: definire e

regolamentare l'attività consistente nello svolgimento di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari (*lobbying*); migliorare il grado di trasparenza delle relazioni tra i portatori di interessi particolari e i decisori pubblici; garantire procedure certe e trasparenti per qualsiasi atto normativo, assicurando pari opportunità a tutti gli interessi particolari nei processi decisionali; uniformare le regole per le varie istituzioni pubbliche, superando la frammentazione delle leggi regionali.

L'articolo 1 definisce pertanto l'oggetto e le finalità dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari. L'articolo 2 definisce i soggetti che interagiscono nelle attività di cui all'articolo 1 e le attività stesse.

L'articolo 3 attribuisce e definisce le funzioni e i compiti attribuiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell'ambito della vigilanza sullo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali.

L'articolo 4 prevede e disciplina l'istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari. L'articolo 5 definisce i casi di incompatibilità nell'esercizio dell'attività. L'articolo 6 stabilisce i requisiti per l'iscrizione nel Registro.

L'articolo 7 elenca i casi di esclusione dall'applicazione della legge; l'articolo 8 stabilisce le sanzioni per la violazione delle norme in essa contenute.

L'articolo 9 istituisce e disciplina la banca di dati dei provvedimenti normativi.

L'articolo 10 determina i diritti degli iscritti nel Registro di cui all'articolo 4; l'articolo 11 ne indica i doveri e definisce le attività di controllo svolte dall'ANAC.

L'articolo 12 specifica i doveri dei decisori pubblici.

L'articolo 13 disciplina l'attuazione dei principi della legge da parte delle regioni nell'ambito della loro autonomia.

L'articolo 14 reca le disposizioni finali, mentre l'articolo 15 contiene le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. L'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari concorre alla formazione delle decisioni pubbliche ed è esercitata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni, con l'osservanza dell'obbligo di lealtà nei loro confronti e secondo i principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali, in conformità alle disposizioni della presente legge.

2. La disciplina dell'attività di cui al comma 1 persegue le seguenti finalità:

a) garantire la trasparenza dei processi decisionali pubblici;

b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei rappresentanti di interessi particolari che intervengono nei processi decisionali pubblici;

c) agevolare l'individuazione della responsabilità delle decisioni pubbliche assunte;

d) favorire l'ordinata partecipazione della collettività e delle rappresentanze di interessi particolari ai processi decisionali pubblici;

e) consentire ai decisori pubblici l'acquisizione di una più ampia base informativa per l'adozione di scelte consapevoli.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) « rappresentanti di interessi particolari »: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera *c)*, direttamente o indirettamente su inca-

rico dei portatori di interessi particolari, come definiti alla lettera *b*), interessi leciti di rilevanza non generale, anche aventi natura non economica, al fine di incidere su processi decisionali pubblici in atto ovvero di avviare nuovi processi decisionali pubblici, nonché i soggetti che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi particolari, per conto dell'organizzazione di appartenenza, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

b) « portatori di interessi particolari »: i datori di lavoro che intrattengono con i rappresentanti di interessi particolari un rapporto di lavoro dipendente avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari, come definita alla lettera *d*), nonché i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera *d*);

c) « decisori pubblici »: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti delle giunte regionali, gli assessori e i consiglieri regionali; i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane; i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali; i presidenti e i membri delle autorità indipendenti; i titolari degli incarichi di vertice, i consiglieri e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo e delle giunte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni; i presidenti e i membri degli organi di amministrazione, comunque denominati, degli enti pubblici; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni;

d) « attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari »: ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, finalizzata alla rappresentanza di interessi particolari nell'ambito di processi decisionali, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi particolari attraverso la presentazione e l'illu-

strazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti dei decisori pubblici;

e) « Autorità »: l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Funzioni e compiti dell'Autorità).

1. All'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione:

a) assicura la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra gli interessi privati e l'amministrazione pubblica;

b) garantisce e tutela la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali pubblici;

c) cura, controlla, pubblica e aggiorna periodicamente il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari;

d) pubblica i dati e le relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari;

e) trasmette ai decisori pubblici l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza;

f) redige e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività svolta nell'anno precedente dagli iscritti nel Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari;

g) svolge, con le garanzie del contraddittorio, le procedure per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dalla legge.

7-ter. Ai fini di cui al comma *7-bis* l'Autorità nazionale anticorruzione istituisce nel proprio sito *internet* istituzionale una sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi particolari, facilmente accessibile e identificabile, in cui sono pubblicati tutti i documenti connessi con l'esercizio di tale attività ».

2. Alle attività di cui alla presente legge l'Autorità provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 4.

(Istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari).

1. È istituito presso l'Autorità il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato « Registro ».

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi nel Registro.

3. Nel Registro, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici, sono indicate le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi particolari;

b) i dati identificativi del portatore di interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazioni istituzionali;

c) l'interesse particolare rappresentato nonché i potenziali destinatari dell'attività di relazioni istituzionali;

d) le risorse economiche e umane disponibili per lo svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali.

4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornati annualmente in base a comunicazione resa dal soggetto iscritto entro il 30 settembre di ogni anno.

5. L'Autorità trasmette ai decisori pubblici le informazioni contenute nel Registro in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza e garantisce la pubblicità dei contenuti del Registro nell'ambito della sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi particolari del proprio sito *internet* istituzionale.

ART. 5.

(Incompatibilità).

1. Non possono iscriversi al Registro né svolgere l'attività di rappresentanza di interessi, durante il loro mandato, incarico o ufficio:

a) i decisori pubblici, anche nel caso di dimissioni nel corso del mandato;

b) i soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni, titolari di incarichi presso le medesime ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) i soggetti titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. I giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, non possono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi particolari.

3. I rappresentanti di interessi particolari non possono svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società possedute interamente o controllate, anche indirettamente, dallo Stato o da un ente pubblico.

4. In caso di sopravvenienza delle condizioni ostative all'iscrizione al Registro previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Autorità provvede d'ufficio alla

cancellazione del soggetto interessato dal Registro medesimo.

ART. 6.

(Requisiti per l'iscrizione).

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi particolari:

a) deve aver compiuto la maggiore età;

b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede o la persona, e non deve essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) non deve esser stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato;

d) deve dimostrare di svolgere l'attività di rappresentanza di interessi particolari quale professione, ancorché non principale o esclusiva.

2. All'atto dell'iscrizione sono assegnati a ciascun iscritto nel Registro i codici identificativi personali, mediante i quali può accedere alle sezioni dei siti *internet* delle pubbliche amministrazioni, riservate ai rappresentanti di interessi.

3. L'iscrizione nel Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi particolari a rispettare il codice deontologico, di seguito denominato « codice », adottato dall'Autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il codice stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di rappresentanza di interessi particolari, prevedendo:

a) il divieto di rivendicare relazioni ufficiali con la pubblica amministrazione nei loro rapporti con terzi;

b) l'obbligo di identificarsi preventivamente sempre con i propri nome e co-

gnome, ovvero con la denominazione che risulta nel Registro, dichiarando gli interessi rappresentati e gli obiettivi promossi;

c) l'obbligo di garantire che le dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione e successivamente nell'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari siano complete, aggiornate e veritiere;

d) l'obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell'eventuale committente in tutti i documenti comunque consegnati o trasmessi al decisore pubblico;

e) l'obbligo di rispettare i doveri di riservatezza nell'esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari;

f) l'obbligo di fornire ai decisori pubblici informazioni corrette e non fuorvianti;

g) il divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento loro applicabili;

h) il divieto di esercitare pressioni indebite nei confronti dei decisori pubblici;

i) il divieto di offrire al decisore pubblico qualsiasi tipo di compenso o altra utilità, ovvero regali, anche d'uso, di valore superiore a complessivi 150 euro per ogni anno di attività;

l) il divieto di elargire a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati somme o altre utilità a titolo di erogazione liberale;

m) fermo restando quanto stabilito all'articolo 8 della presente legge, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi previsti a carico dei rappresentanti di interessi particolari, nonché le modalità per la loro applicazione.

5. Il codice è pubblicato nella sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi particolari del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

6. L'Autorità verifica il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e può chiedere, ove neces-

sario, la trasmissione di dati e di informazioni integrative.

ART. 7.

(Esclusioni).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni o i cui contatti con i decisori politici siano attinenti all'esercizio della propria professione;

b) a coloro i quali intrattengano relazioni la cui pubblicità configurerebbe una violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

c) ai rappresentanti dei Governi o di partiti, movimenti e gruppi politici di Stati esteri;

d) alle attività svolte per fini di interesse umanitario e comunque senza scopo di lucro;

e) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

f) all'attività di comunicazione istituzionale come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni scritte e orali rese, nel corso di audizioni e di incontri pubblici, alle Commissioni e agli organi parlamentari ovvero nell'ambito di consultazioni di amministrazioni o enti pubblici statali e territoriali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione.

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi particolari che svolga nei confronti dei decisori pubblici

l'attività di relazioni istituzionali senza essere iscritto nel Registro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2. La violazione degli obblighi previsti dal codice è punita con la censura, la sospensione o, nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Il rappresentante di interessi particolari che fornisca false informazioni all'atto dell'iscrizione nel Registro o in occasione dei successivi aggiornamenti, ometta di depositare la relazione di cui all'articolo 11, comma 1, nel termine ivi previsto, fornisca false informazioni nella relazione medesima o non ottemperi alla richiesta di integrare le informazioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 e con la censura, la sospensione o, nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dall'Autorità con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato l'interessato.

5. Il provvedimento di cancellazione dal Registro è pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese del responsabile della violazione, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di cinque anni dalla cancellazione.

6. Le controversie relative all'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 9.

(Istituzione della banca di dati dei provvedimenti normativi).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso l'Autorità una banca di dati accessibile per via telematica ai soli rappresentanti di interessi particolari che siano iscritti nel Registro.

2. Nella banca di dati sono indicati gli schemi dei provvedimenti normativi in

corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati dei seguenti elementi di informazione:

a) il responsabile del procedimento nell'ambito dell'ente, organo o amministrazione competente, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica;

b) le finalità del provvedimento e i contenuti di massima dello stesso;

c) i tempi presumibili per l'avvio dell'iter di approvazione o adozione;

d) gli sviluppi del provvedimento nel tempo.

3. I decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente all'Autorità le informazioni di cui al comma 2 nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati.

ART. 10.

(Diritti degli iscritti nel Registro).

1. Il rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro ha facoltà di:

a) presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato;

b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, secondo la disciplina stabilita da ciascun ente, organo o amministrazione e purché munito di documento visibile identificativo della propria identità e del portatore di interessi per cui lavora;

c) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli ministri e i provvedimenti interministeriali, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e della

relativa disciplina attuativa prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, n. 170, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2009;

d) partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le autorità indipendenti definiscono con i provvedimenti previsti dai relativi ordinamenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 del presente articolo da parte dei rappresentanti di interessi iscritti nel Registro, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

3. Le Camere, nell'ambito della propria autonomia, adottano le disposizioni necessarie per dare attuazione ai principi del presente articolo per quanto attiene alle loro attività istituzionali.

ART. 11.

(Doveri degli iscritti nel Registro e attività di verifica da parte dell'Autorità).

1. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine del 31 marzo di ogni anno, il rappresentante di interessi particolari trasmette all'Autorità, per via telematica, una relazione concernente l'attività di relazioni istituzionali svolta nell'anno precedente.

2. Nella relazione, il rappresentante di interessi particolari espone, sotto la propria responsabilità:

a) le attività di relazioni istituzionali poste in essere, specificando gli incontri o i contatti avuti con i decisori pubblici;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività;

c) l'elenco delle risorse economiche e umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività.

3. L'Autorità può chiedere agli iscritti nel Registro, ove necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

4. Le relazioni presentate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nella sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi particolari del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

5. Il rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi particolari di cui all'articolo 19, comma 7-*bis*, lettera *f*), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è trasmesso al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per la valutazione dei profili di correttezza della pubblica amministrazione. Il rapporto è contestualmente pubblicato nella sezione dedicata all'attività di rappresentanza di interessi particolari del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

ART. 12.

(Doveri dei decisori pubblici).

1. Il decisore pubblico non può rifiutare di prendere conoscenza delle proposte, delle richieste, dei suggerimenti e di ogni altro genere di informazione, purché pertinenti all'oggetto dei processi decisionali, presentati dal rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro.

2. Il decisore pubblico menziona, nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi nonché nelle premesse degli atti amministrativi, le attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari di cui è venuto a conoscenza nel corso del processo decisionale, allegandovi la documentazione ricevuta.

3. Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro l'accesso ai documenti e alle

comunicazioni relativi ai processi decisionali su atti normativi e regolamentari, qualora l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge, ad eccezione del comma 1, lettera c).

4. Il decisore pubblico, che abbia rilevato violazioni del codice o delle disposizioni della presente legge nell'attività svolta dal rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro, ne dà immediata comunicazione all'Autorità.

ART. 13.

(Autonomia regionale).

1. Le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei principi della presente legge per l'attività di rappresentanza degli interessi particolari svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

ART. 14.

(Disposizioni finali).

1. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il Registro di cui all'articolo 4.

2. I soggetti che esercitano l'attività di rappresentanza di interessi particolari sono tenuti ad iscriversi nel Registro entro sessanta giorni dalla sua istituzione.

ART. 15.

(Disposizioni finanziarie).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'Autorità e le altre amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

